



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Bertolino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella controversia di primo grado RG n. 1888/2021 promossa da

per [REDACTED] **l'amministratore di sostegno** [REDACTED]

con Avv.to Yvonne Messi ed elettivamente domiciliato in Bergamo, via Gabriele Camozzi, n. 3,

ricorrente

CONTRO

INAIL

con l'avv. Giovanni De Luca ed elettivamente domiciliato in Bergamo, via Matris Domini n. 14

convenuta

oggetto: malattia professionale

FATTO

Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 27.1.22, il ricorrente chiesto di accertare il diritto del ricorrente a percepire, quale figlio inabile superstite di [REDACTED] [REDACTED] la quota del 20% spettante sulla pensione del dante causa a titolo di pensione di reversibilità dal decesso del padre 3.8.2020 con conseguente condanna al pagamento nella misura di € 512,40, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha dedotto:

- di essere figlio maggiorenne inabile assoluto di [REDACTED], titolare di una rendita Inail al 60% per silicosi e deceduto il 3.08.2020. 2,
- di essere titolare di una pensione di inabilità Inps di importo lordo di € 515,58 integrata al trattamento minimo, di una pensione di inabilità civile di € 287,09, dell'indennità di accompagnamento di € 522,10 e di una quota di contitolarità di pensione ai superstiti Inps di importo lordo di € 466,46,
- di aver convissuto con il padre sino al decesso di quest'ultimo,



- di aver presentato a INAIL, unitamente alla madre (vedova di [REDACTED]), in quanto figlio inabile alla sede Inail di Bergamo richiesta di rendita a superstiti per le rispettive quote di contitolarità,
- che la domanda della vedova è stata accolta in data 7.11.2020,
- di aver visto rigettare la propria domanda, in quanto “ *pur sussistendo i requisiti sanitari, Lei risulta titolare di una pensione di invalidità a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti?*”,
- di aver proposto opposizione nuovamente respinta in data 30.09.2021 in quanto “ ai sensi della Circolare Inail n. 63 del 27 ottobre 1995, il signor [REDACTED] risulta titolare di una pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

La parte ricorrente, in diritto, evidenziava che l'art. 85 c. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 non prevede alcun limite al diritto del figlio inabile alla percezione della rendita ai superstiti “*Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità.*” e non richiede neanche la vivenza a carico del defunto. L'interpretazione dell'Inail che predica l'incompatibilità tra una remunerazione (che possa consentire di soddisfare le normali esigenze di vita) sia essa conseguente a un rapporto lavorativo in atto ovvero a un trattamento pensionistico e la rendita ai superstiti è priva di copertura normativa: non è possibile equiparare il trattamento pensionistico Inps percepito dal ricorrente per inabilità ad una presunta retribuzione derivante da attività lavorativa

Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.

In particolare rilevava, da una parte, che la circolare 63/1995 precisa che “*per la concessione della quota o della rendita agli inabili si rende indispensabile la sussistenza di una grave infermità o difetto fisico o mentale che comporti un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua*” e “*In base a quanto precede e al fine della corretta istruttoria della pratica si rendono necessari i seguenti adempimenti: 1) una visita medica per il riscontro obiettivo delle condizioni psico-fisiche dell'interessato, dalla quale dovrà scaturire una diagnosi circostanziata delle menomazioni ed un giudizio medico-legale in ordine alla possibilità dello stesso di attendere ad un proficuo lavoro; 2) una verifica (contestuale) da affidare ad un ispettore addetto alla vigilanza esterna oppure ad un funzionario socio-educativo volta ad accertare se in concreto l'interessato presti una qualsiasi attività lavorativa proficua.*”

Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note e repliche depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata in forza della normativa eccezionale ed emergenziale di cui all'art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, nonché di cui all'art. 23 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e successiva proroga disposta dall'art. 16 c. 1 del D.L. 30.12.2021 n. 228.



DIRITTO

L'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 prevede

“Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:

1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità.

Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio.

Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.”.

La materia è stata ricostruita organicamente dalla Suprema Corte Cass. Sez. Lav. 2008/n. 2630:

“l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tutela, innanzitutto, l'evento di massima gravità costituito dalla morte dell'assicurato a causa dell'infortunio o della malattia professionale. In tal caso, è connaturale all'evento protetto che le prestazioni previdenziali vadano a favore non del lavoratore assicurato deceduto, ma dei suoi familiari, i quali dal suo lavoro traevano i mezzi di sopravvivenza o che comunque si giovavano del suo apporto economico al ménage familiare. Pertanto già nel regime di indennizzo in capitale era previsto che l'indennità per il caso di morte fosse devoluta a determinate categorie di familiari: i discendenti, gli ascendenti, i collaterali e il coniuge (così menzionati nell'ordine).

Introdotta dal R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 il regime di indennizzo in rendita, il suo art. 27 istituì la rendita ai superstiti.

Dopo molteplici miglioramenti apportati da vari interventi legislativi, la disciplina attuale è contenuta nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85, (T.U.), come modificato dalla L. 10 maggio 1982, n. 251, art. 7, comma 1, il quale



disegna una gerarchia di beneficiari, distinguendoli in due categorie: familiari che hanno in ogni caso diritto alla rendita (coniuge, figli fino ai 18 anni e figli inabili di qualsiasi età), e superstiti per i quali è richiesto l'ulteriore requisito della vivenza a carico (ascendenti, adottanti, fratelli e sorelle). La distinzione tra le due categorie risiede in più caratteri:

- a) i primi sono beneficiari necessari, mentre i secondi solo eventuali, e in via gradata, nell'ipotesi di assenza dei primi;*
- b) il coniuge ha diritto comunque alla rendita, anche se gode di redditi propri, perché si presume che in ogni caso la morte dell'assicurato danneggi il ménage familiare, nel quale i suoi redditi confluivano, mentre per tutti gli altri superstiti si richiede il requisito della vivenza a carico, come definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106 (T.U.);*
- c) inoltre per i fratelli e le sorelle è richiesta altresì la convivenza con il defunto, che è cosa diversa dalla vivenza a carico.”.*

Nel caso di specie non è in contestazione il requisito sanitario che anzi è espressamente riconosciuto da Inail: *“pur sussistendo i requisiti sanitari”* sub docc. 3 e 4 del ricorso.

La parte convenuta ha rigettato la domanda avanzata dal ricorrente in quanto egli è altresì titolare di pensione di invalidità a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, prestazione considerata incompatibile con la rendita ai superstiti, in quanto indirettamente reddito da lavoro. Sul punto, l'Istituto resistente richiama una circolare.

Il tenore letterale della legge appare inequivoco, infatti il Legislatore dopo aver specificato per i figli in generale i requisiti per la percezione della provvidenza e precisando che per quelli maggiorenni sono necessari tre requisiti *“viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso”*, *“che non prestino lavoro retribuito”*, oltre ai limiti di età e purchè iscritti a scuola, per i figli inabili si limita a concedere laconicamente il beneficio *“Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità.”*, non indicando alcuna condizione anagrafica o reddituale.

Il dato testuale risulta dirimente, a ciò si aggiungono le seguenti considerazioni.

Anche la circolare citata in giudizio dall'INAIL n. 63/1995, in realtà, chiede agli ispettori solo di accertare il requisito sanitario con valutazione in astratto della possibilità per l'istante di attendere ad un lavoro proficuo (1) e un accertamento in concreto sulla circostanza che il richiedente svolga un'attività lavorativa proficua (2). Nel caso di specie il ricorrente, per definizione, godendo di una pensione di invalidità è per definizione in condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità, difetti fisici o mentali.

La soluzione contraria proposta da INAIL e, quindi, l'esclusione del figlio inabile sulla base della mera percezione di una pensione di invalidità comporterebbe che il figlio inabile del ricorrente sia posta in una condizione peggiore di quella prevista dalla legge per i parenti più lontani, infatti mentre gli ascendenti e fratelli del decuius sarebbero ammessi a provare la vivenza a carico, il figlio inabile sarebbe automaticamente escluso dal diritto alla percezione delle rendite ai superstiti, non essendogli permesso



provare di provare la vivenza a carico nonostante la pensione percepita. Anche la mancata previsione di un meccanismo di opzione tra rendita ai superstiti rispetto al trattamento pensionistico da invalidità, conferma la cumulabilità delle prestazioni.

L'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 non prevede alcuna incompatibilità e certamente tale limitazione non può essere introdotta da una circolare INAIL.

La costante giurisprudenza ha poi escluso il cumulo di prestazioni solo in relazione al medesimo evento lesivo (Cassazione civile sez. lav., 29/07/2003, n.11657):

“la costante giurisprudenza di questa Corte in proposito (a partire da Cass. 22 dicembre 2000 n. 16129; da ultimo ex plurimis Cass. 7 gennaio 2003 n. 30) secondo cui il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma quarantatreesimo, legge 8 agosto 1995 n. 335, si riferisce alle sole ipotesi di concorrenza di trattamenti INPS e rendita INAIL derivanti dallo "stesso evento invalidante", e non è applicabile in relazione a reversibilità di trattamenti di invalidità a carico dell'INPS originati da situazioni invalidanti diverse dall'infortunio o dalla malattia professionale determinativi della rendita INAIL in favore del lavoratore poi deceduto, in quanto la ratio del divieto di cumulo è quella di evitare l'erogazione di prestazioni a carico di enti diversi, originate dal medesimo evento invalidante, liquidate in conseguenza di infortunio o malattia professionale. 2.2. La citata giurisprudenza - che qui si ribadisce - ha rilevato che l'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nel disegnare il sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso ed il regime dei cumuli, prevede - al 43 comma - che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Aggiunge poi, con disposizione a carattere transitorio, che sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge medesima con riassorbimento sui futuri miglioramenti. 2.3. Lo scopo della incumulabilità (totale o parziale), prevista dall'art. 1, comma 43, l. n.335-95, cit., tra prestazione INPS (di inabilità, di reversibilità o assegno ordinario di invalidità) e rendita INAIL è quello di impedire che vengano erogate prestazioni a carico di enti diversi quando tali prestazioni siano originate dal medesimo evento invalidante e siano liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Ciò risponde ad una scelta del legislatore, ispirata essenzialmente ad un notevole rigore finanziario e giustificata dall'esigenza di contenimento della spesa previdenziale, accentuatasi all'epoca della riforma pensionistica. In mancanza di questa previsione espressa, opererebbe normalmente il cumulo, trattandosi di due assicurazioni distinte (quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e quella per invalidità, vecchiaia e superstiti), alimentate da distinte contribuzioni, tanto più che le prestazioni a carico dell'INAIL hanno una connotazione marcatamente risarcitoria, che non hanno i trattamenti di inabilità a carico dell'INPS. Però, in un momento contingente di difficoltà della finanza pubblica, il legislatore può porre la regola secondo cui il lavoratore assicurato e parimenti i suoi superstiti possono, per così dire, spendere l'inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o a



malattia professionale una sola volta, senza che da quella inabilità derivino, come conseguenza sul piano previdenziale, due distinte attribuzioni patrimoniali in senso lato compensative della medesima riduzione di capacità lavorativa e di guadagno. Una finalità analoga - ma con una portata più limitata - era già stata perseguita dal legislatore allorché, con l'art. 6 della legge n. 222 del 1984, ha previsto l'esclusione del diritto all'assegno privilegiato di inabilità, per causa di servizio, quando per lo stesso evento derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Non è quindi irragionevole (ex art. 3 Cost.), nè viola il precetto dell'art. 38 Cost. una disposizione che, a fronte di un evento invalidante del lavoratore assicurato, appronti un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale, sicché manifestamente infondati sono i dubbi di illegittimità costituzionale del divieto di cumulo in sè; mentre - può subito dirsi anticipando un rilievo che sarà svolto in seguito - tali dubbi insorgerebbero ove il divieto di cumulo fosse esteso sì da operare anche tra il trattamento derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale ed altra prestazione previdenziale, quale il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia, del tutto indipendente da quell'infortunio o da quella malattia. 2.4. Orbene, perché operi il divieto di cumulo in esame, occorre che ci sia lo "stesso evento invalidante", quale cerniera tra le due prestazioni previdenziali che altrimenti concorrerebbero tra loro.

Ossia occorre che l'inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, rilevante al fine di far insorgere il diritto alla rendita INAIL, sia la stessa che viene valutata al fine della spettanza, o meno, di (analoga) prestazione previdenziale a carico dell'INPS.

Quindi la morte del lavoratore assicurato, mentre può costituire l'evento di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, non costituisce mai un evento invalidante nel sistema dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti, bensì l'ordinario presupposto del trattamento di reversibilità dei superstiti. L'inabilità, rilevante in tale sistema e che non può concorrere con quella presa in considerazione dal parallelo sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è quella derivante da un evento diverso dalla morte ed afferente direttamente al lavoratore assicurato; la quale poi, in caso di morte di quest'ultimo, può comportare un'attribuzione patrimoniale indiretta in favore dei superstiti (quale appunto il trattamento di reversibilità delle pensioni di inabilità) ed è questa che conserva, anche in capo ai superstiti, quella connotazione di sovrapposizione al trattamento riconosciuto all'INAIL in conseguenza dello stesso originario evento invalidante.

Ed allora quando il cit. comma 43 dell'art. 1, nell'elencare le prestazioni a carico dell'INPS, considerate in riferimento al divieto di cumulabilità così posto, richiama le pensioni di reversibilità (unitamente alle pensioni di inabilità e all'assegno ordinario di invalidità), non si riferisce agli ordinari trattamenti di reversibilità delle pensioni di vecchiaia, in quanto appunto la morte del pensionato di vecchiaia non può considerarsi "evento invalidante", nè il trattamento è dovuto solo a condizione che l'evento - morte sia legato con nesso di causalità all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale del titolare della pensione diretta, così come invece l'art. 1, comma 43, cit. richiede che sia.

L'evento - morte nel trattamento di vecchiaia è un fatto neutro che non altera il regime di cumulo del quale in ipotesi si trovi a beneficiare il titolare della pensione diretta che sia anche titolare di rendita vitalizia a carico dell'INAIL. Non



rileva affatto, al fine della spettanza del trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia, distinguere secondo che il titolare diretto, già parimenti titolare di rendita INAIL, sia deceduto proprio a causa dei postumi dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, ovvero per una causa del tutto diversa. In entrambe le ipotesi spetta indistintamente il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia ai superstiti, mentre il quid pluris costituito eventualmente dal nesso di causalità tra la morte e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale rileva unicamente sul versante della spettanza, o meno, della rendita vitalizia INAIL ai superstiti (art. 85 d P.R. n. 1124-65).

Quindi il riferimento del comma 43 dell'art. 1 alla reversibilità deve intendersi come fatto solo a quella originata dalla titolarità del dante causa di trattamento a carico dell'INPS (quale appunto la pensione di inabilità) derivante da infortunio o malattia professionale che abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'INAIL. In tal caso la morte del pensionato per ragioni legate con nesso eziologico all'infortunio o alla malattia professionale lascia persistere il divieto di cumulo anche per i superstiti che, al pari del titolare diretto, si trovano a beneficiare contemporaneamente del trattamento di reversibilità e della rendita a carico dell'INAIL. Il cit. comma 43 dell'art. 1 non si riferisce invece alla pensione di vecchiaia: come il pensionato diretto cumula tale trattamento con l'(eventuale) rendita vitalizia a carico dell'INAIL, così i suoi superstiti cumuleranno tali due trattamenti sempre che ricorrano i distinti presupposti per la loro attribuzione. 2.5. In conclusione, ancorché l'art. 1, comma 43, l. n. 335-95, cit., parli di trattamenti di reversibilità tout court (tale sarebbe la mera interpretazione letterale invocata dalla difesa della ricorrente), senza alcuna distinzione, occorre procedere ad un'interpretazione adeguatrice (costituzionalmente orientata) della disposizione per pervenire a ritagliare nell'ambito dei trattamenti di reversibilità solo quelli relativi a trattamenti diretti originati da un'inabilità conseguente allo stesso infortunio o malattia che è poi stata causa del decesso dell'assicurato; e tra questi quindi rientrano anche - contrariamente alla tesi sostenuta dalla ricorrente - i trattamenti pensionistici di invalidità.”.

Nel caso di specie, il ricorrente beneficia della pensione di invalidità per una propria menomazione e della rendita ai superstiti in ragione del decesso del padre, pertanto si tratta certamente di eventi lesivi differenti.

L'entità della pensione per come richiesta dalla parte ricorrente non è stata oggetto di contestazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando

- condanna l'Inail alla corresponsione in favore del ricorrente, figlio inabile, della quota del 20% spettante sulla pensione del dante causa a titolo di pensione di reversibilità dal decesso del padre 3.8.2020 con conseguente condanna al pagamento nella misura di € 512,40,
- condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione a favore dei procuratori antistatari.



Bergamo, 5 ottobre 2022

Il Giudice del lavoro
Giulia Bertolino

